



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 07/11/2017

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 17.09.2010, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione con l'intermediario resistente (per il tramite di Società mandataria), anticipatamente estinto dopo il pagamento di 50 rate (su 120 complessive), senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

La parte ricorrente, con nota del 27.02.2017, ha presentato preventivamente reclamo all'intermediario e, non soddisfatta del riscontro ricevuto, a seguito di esso ha proposto ricorso all'ABF chiedendo:

- il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione (€ 6.697,32), segnalando in particolare la previsione nel contratto di una commissione di intermediazione «evidentemente onerosa», pari al 26,14% del capitale finanziato, volta a remunerare attività non chiaramente indicate e già parzialmente remunerate da altre commissioni;
- il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi: "Commissioni finanziarie" € 85,75; "Commissioni di intermediazione" € 3.906,77 (in caso di rigetto della domanda di retrocessione integrale); "Costi assicurativi" € 960,40; per complessivi € 4.297,02 (al netto di € 655,90 già abbuonati), ovvero € 390,25 in caso di rimborso integrale delle commissioni di intermediazione;
- la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate tramite



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Conciliatore Bancario con nota del 26.09.2017: - ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; - ha affermato di aver correttamente provveduto ad abbuonare, in sede di conteggio estintivo, la quota non maturata delle commissioni.

L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare tramite cessione del quinto della pensione.

È pacifico che la parte istante ha rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto, sebbene non consti agli atti documentazione a comprova del pagamento a tale fine effettuato.

Le parti hanno richiamato ed allegato lo stesso conteggio estintivo, elaborato dall'intermediario in data 10.11.2014 con riferimento a 50 rate scadute alla data del 30.11.2014.

Nel conteggio estintivo consta un abbuono di € 655,90 per «commissioni».

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva ma non è stata prodotta evidenza del pagamento della commissione percepita dal citato soggetto.

Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*.

Considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata, si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nelle quali, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c., si afferma tra l'altro che: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli "oneri assicurativi".

Il Collegio richiama, più specificamente, l'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assicurativi (criterio di distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermediari in relazione al ristoro dei premi assicurativi non goduti).

Con riferimento alle "commissioni di intermediazione" (di cui è stata chiesta, in via principale, la retrocessione integrale) il Collegio, pur censurando l'intermediario per



«l'applicazione di un costo differente rispetto alla media del mercato di riferimento» (v. Collegio Torino, decisione n. 10503/2017) ritiene di poter accogliere esclusivamente la domanda di rimborso subordinata con la quale, sulla base dei principi sopra richiamati, si rileva il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta la quota non maturata di tale voce di costo da retrocedersi secondo il citato criterio *pro rata temporis*, trattandosi peraltro di clausola di tenore identico a clausole già valutate dai Collegio ABF come *recurring* (v. tra gli altri precedente decisione del Collegio Torino n. 10503/2017) in quanto non solo la descrizione non è puntuale ma vi è una commistione con le altre voci di costo dalle quali non è distinta (art. 5 «Interessi, oneri fiscali, commissioni e spese»).

Si precisa sul punto che, la normativa vigente al momento della stipula del contratto impone che gli oneri sostenuti dal consumatore per prestazioni consulenziali dall'agente creditizio, che vengano svolte prima della stipula del contratto di finanziamento, non solo siano chiaramente indicati nella documentazione contrattuale, ma trovino espresso, chiaro e preciso riscontro nel contratto. È evidente che, nel caso di contestazione, ciò non sia correttamente avvenuto ma è, tuttavia, vero che l'art. 125 *novies*, comma 2, TUB è entrato in vigore il 19.09.2010 (con novella di cui al D.lgs. n. 140 del 13 agosto 2010) mentre il contratto è stato stipulato il 17.09.2010, pur essendo evidente a tutti la continuità di *ratio* con la normativa precedentemente vigente. Sul punto, infatti, è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello di ritenere che il diritto al rimborso degli oneri non maturati prima dell'estinzione del contratto fosse ricavabile già dal testo previgente dell'art. 125 TUB. Si veda, a questo proposito, la decisione del Collegio di Milano n. 10497/2016, secondo la quale: «La disposizione di cui all'art. 125-*sexies* non può dirsi del resto propriamente innovativa. Invero, il testo previgente dell'art. 125 TUB già prevedeva, in caso di estinzione anticipata, il diritto del beneficiario del finanziamento "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito" secondo modalità che, in mancanza della delibera CICR cui il legislatore aveva fatto rinvio, continuavano ad essere, in virtù del criterio di ultrattività accolto dall'art. 161, comma 5, dello stesso decreto, quelle stabilite dal D.M. 8 luglio 1992, che limitavano il concorso agli oneri del beneficiario del finanziamento a quelli maturati fino alla data di estinzione».

Con riferimento alla clausole in contestazione, per quanto concerne la clausola di «commissione bancaria» si rappresenta quanto già sopra espresso con riferimento alle attività non chiaramente definite e alla mancanza di distinzione tra le voci di costo; peraltro è consolidato l'orientamento ABF che ha ritenuto *recurring* clausole di tenore analogo a quella del contratto oggetto dell'odierna controversia, (v. Collegio di Torino, pronuncia n. 10506/2017). Non si ravvedono, pertanto, elementi per discostarsi da tale consolidato orientamento.

Quanto alla clausola «Premi assicurativi (RISCHIO VITA)» si rileva che le condizioni generali di assicurazione, nella copia in atti, non risultano sottoscritte dal cliente e, in ogni caso, nella documentazione presentata non si rinvenivano evidenze della loro accettazione *ex ante* da parte del cliente (v. sul punto Collegio di Coordinamento n. 100035/2016).

Per le ragioni sin qui esposte anche i costi relativi agli "oneri assicurativi" in contestazione sono da considerarsi *recurring* e rimborsabili *pro rata temporis* (cfr. le citate pronunce n. 10003, 10017 e 10035 del 2016, nelle quali il Collegio di Coordinamento ha ripreso quanto espresso nella già richiamata decisione n. 6167/2014).

Preso atto, quindi, che l'intermediario non ha fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, in linea con il citato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, considerate le restituzioni già intervenute in sede di estinzione, respinte le eccezioni dell'intermediario stesso, le richieste del cliente avrebbero meritato di essere

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversieaccolte in applicazione del criterio *pro rata temporis*, secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				147,00	85,75		85,75
<i>Commissioni di intermediazione</i>				6.697,32	3.906,77	655,90	3.250,87
<i>Oneri Assicurativi</i>				1.646,40	960,40		960,40
Totale							4.297,02

L'importo, come sopra calcolato, pari a € 4.297,02 coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente a tale titolo.

Quanto agli interessi legali, si rileva che essi devono essere riconosciuti, in conformità ai principi fatti propri da tutti i collegi territoriali (*ex multis* si veda il Collegio di Coordinamento decisione n. 5304/2013, nello stesso senso cfr. la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014). Dovendo il rimborso, «qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria» ne deriva «che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

PQM

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.297,02, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA